



AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL  
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE  
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

## *Dr. Martha Stocker*

*Assessorin für Sozialfürsorge und Familienpaket, für die Ordnung der ÖFWE und für die Regionalen Zusatzrenten* *Assessora alla previdenza sociale e al pacchetto famiglia, all'ordinamento delle IPAB e alla previdenza complementare*

Bolzano, 27 giugno 2006  
Prot. n. 170 gd/MS

Ai Comuni  
della Regione Trentino-Alto Adige  
LORO SEDI

Egregio signor  
dott. Renzo Anderle  
Presidente del Consorzio  
dei Comuni Trentini  
via Torre Verde, 21  
38100 Trento

Egregio signor  
Arnold Schuster  
Presidente del Consorzio dei  
Comuni  
della Provincia autonoma di Bolzano  
via Macello, 4  
39100 Bolzano

Egregio signor  
dott. Luciano Malfer  
Dirigente del Servizio per le  
Politiche sociali della P.A.T.  
via Gilli, 4  
38100 Trento

Egregio signor  
dott. Karl Tragust  
Direttore della Ripartizione per le  
Politiche sociali della P.A.B.  
C.so Liberta, 23  
39100 Bolzano

Egregio signor  
avv. Antonio Giacomelli  
Presidente U.P.I.P.A.  
via Sighele, 7  
38100 Trento

Egregio signor  
Norbert Bertignoll  
Presidente Associazione Case di  
Riposo  
dell'Alto Adige  
via Macello, 4  
39100 Bolzano

Oggetto: Estinzione o modifica vincolo di destinazione ex beni ECA

Sul Bollettino Ufficiale n. 26 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di data 27 giugno 2006 è stata pubblicata la legge regionale 15 giugno 2006, n. 1, concernente "Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio già appartenente agli enti comunali di assistenza".

La legge di che trattasi entra in vigore in data odierna secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della medesima.

Si segnala che con l'articolo 2 si consente alla Giunta provinciale territorialmente competente, su motivata richiesta da parte del comune, di disporre con proprio provvedimento l'estinzione o la modificazione del vincolo di destinazione introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, per i beni già appartenenti agli enti comunali di assistenza e successivamente trasferiti ai comuni.


La legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, concernente "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza" aveva infatti disposto lo scioglimento degli enti in argomento operanti in regione con effetto dal 1° gennaio 1983, prevedendo però, al contempo, che il relativo patrimonio mobiliare e immobiliare, trasferito ai rispettivi comuni, conservasse la destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali.

L'entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente il riordino delle IPAB nell'abrogare, all'articolo 60, la LR. n. 20/1988, aveva però precluso alla Giunta provinciale territorialmente competente la possibilità, su motivata richiesta del comune, di disporre l'estinzione o la modificazione del predetto vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge medesima.

Detta possibilità viene ora integralmente ripristinata in quanto l'articolo 2 della citata LR n. 2/2006 prevede che il provvedimento emanato dalla Giunta

provinciale su richiesta motivata dei comuni interessati costituisca titolo per richiedere la cancellazione dai libri fondiari dell'annotazione "vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2" per i beni già appartenenti agli enti comunali di assistenza e trasferiti ai comuni.

E' gradita l'occasione per inviare distinti saluti



-dott.ssa Martha Stocker-  
Assessora regionale

Allegati